

- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure che gli Stati membri devono prendere contro la *Globodera pallida* (Stone) Behrens (popolazioni europee) e la *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate «nematodi a cisti della patata», per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterle.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «ufficiale o ufficialmente»: stabilito, autorizzato o realizzato dagli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;
- b) «varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;
- c) «esame»: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;
- d) «indagine»: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro precisano che cosa si intende per «parcella» ai fini della presente direttiva, per garantire che le condizioni fitosanitarie in una parcella siano omogenee per quanto riguarda la presenza di nematodi a cisti della patata. A tal fine, essi si basano su principi scientifici e statistici riconosciuti, sulla biologia del nematode a cisti della patata, sulla coltivazione della parcella e sui

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

sistemi di produzione della pianta ospite specifici di quello Stato membro. I criteri dettagliati per la definizione di «parcella» sono notificati ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Altre disposizioni relative ai criteri per la definizione di una parcella possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE

Articolo 4

1. Gli Stati membri dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.

2. L'esame ufficiale di cui al paragrafo 1 è svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al paragrafo 1. Esso può essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non erano presenti al momento dell'esame né sono state coltivate successivamente all'esame.

3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al paragrafo 2.

4. Qualora gli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro abbiano stabilito che non esiste rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, l'esame ufficiale di cui al paragrafo 1 non è necessario per:

- a) la messa a dimora delle piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,
- b) la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,
- c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III.